

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO

Premessa

Il presente Regolamento, adottato nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo, definisce l'organizzazione interna del Dipartimento di Economia in relazione allo svolgimento delle proprie attività istituzionali; disciplina altresì le modalità di funzionamento degli organi del Dipartimento.

Il Dipartimento di Economia è stato istituito con Decreto Rettorale n. 1542 del 16 ottobre 2012.

Art. 1

Aspetti generali e finalità del Dipartimento di Economia

1. Il Dipartimento di Economia svolge attività di ricerca e di formazione universitaria nell'ambito delle scienze economiche; raccoglie studiosi e gruppi di ricerca provenienti da itinerari scientifici e culturali affini. Ha competenze in ambito economico, finanziario, gestionale, giuridico, matematico, statistico, informatico, che esercita valorizzando il pluralismo culturale e l'interdisciplinarietà. Persegue la produzione e la diffusione della conoscenza, l'internazionalizzazione della ricerca e della didattica e lo sviluppo della collaborazione con la società e il territorio. Adotta i metodi della valutazione e della premialità.
2. Sono di pertinenza del Dipartimento i settori scientifico-disciplinari indicati nell'allegato 1, la classe di laurea in "Scienze Economiche" L-33 e la classe di laurea in "Scienze dell'Economia" LM-56.
3. Sono di competenza del Dipartimento i corsi di laurea e di laurea magistrale, i Master, i Corsi di perfezionamento e i Corsi di Dottorato indicati nell'allegato 2.

Art. 2

Organizzazione delle attività formative

1. Per l'organizzazione e la gestione dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale (CdL/CdLM), il Dipartimento si avvale di Commissioni didattiche di CdL/CdLM, nominate dal Consiglio di Dipartimento che rimangono in carica tre anni.
2. Ciascuna commissione è composta da docenti, titolari di insegnamenti nel CdL/CdLM che ne facciano richiesta, con un minimo di cinque, e da un rappresentante degli studenti, qualora ne faccia richiesta la rappresentanza degli studenti nel Consiglio di Dipartimento. Il coordinatore della commissione è nominato dal Consiglio di Dipartimento, per un periodo di tre anni, con mandato rinnovabile una sola volta.
3. La commissione formula proposte al Consiglio di Dipartimento concernenti l'offerta formativa del CdL/CdLM, gestisce le pratiche relative alla carriera degli studenti, verifica la conformità dei piani di studio al progetto formativo approvato dal Consiglio di Dipartimento e ne propone l'approvazione al Consiglio.
4. In conformità al proprio progetto istitutivo, il Dipartimento di Economia partecipa alla Scuola di area Economica - ove costituita. Ad essa è affidato il coordinamento organizzativo dei corsi di laurea e di laurea magistrale dei Dipartimenti partecipanti, la gestione degli spazi adibiti alla didattica, l'organizzazione degli orari delle attività formative e degli esami di profitto, l'organizzazione e il coordinamento delle attività di segreteria. Sono altresì assegnate alla

Scuola funzioni di coordinamento delle linee di programmazione didattica formulate dai Consigli dei Dipartimenti partecipanti, per le parti di offerta formativa comuni ai dipartimenti e secondo quanto precisato dal Regolamento di funzionamento della Scuola.

5. L'organizzazione e la gestione dei corsi di Dottorato è affidato al Dottorato in Economia, con le modalità previste dall'art. 26 dello Statuto.

6. Il Dipartimento attiva Master, Corsi di perfezionamento e altre attività formative, in base all'offerta formativa deliberata dal Consiglio di Dipartimento e in conformità al regolamento didattico di Ateneo.

Art. 3

Organizzazione della ricerca

1. Il Dipartimento promuove la ricerca scientifica e il miglioramento della sua qualità, con particolare attenzione alla valorizzazione dei giovani e alla internazionalizzazione; programma e organizza la sua attività di ricerca in base agli obiettivi, alle metodologie, alle risorse disponibili, ai risultati attesi e nel rispetto delle procedure di valutazione e autovalutazione.

2. In particolare il Dipartimento promuove la formazione di gruppi di ricerca su temi di carattere interdisciplinare di particolare rilevanza, incentiva la partecipazione dei gruppi interni a grandi progetti di ricerca nazionali ed internazionali e promuove lo sviluppo di attività di collaborazione esterne anche con Istituzioni non universitarie.

3. I compiti istruttori su tali tematiche sono delegati alla Giunta di Dipartimento o a commissioni appositamente costituite. È altresì affidata alla Giunta la proposta dei criteri per la distribuzione dei fondi di ricerca del Dipartimento secondo il metodo della valutazione e della premialità.

Art.4

Commissione di programmazione

1. Al fine di predisporre e aggiornare annualmente il Piano triennale di cui all'art. 27, comma 6, dello Statuto, il Consiglio di Dipartimento istituisce al proprio interno la Commissione di programmazione; la Commissione istruisce le proposte per la predisposizione del piano di programmazione triennale di cui all'articolo 7 commi 2, 3 e 4 del Regolamento Generale di Ateneo, con particolare riferimento al reclutamento del personale ed all'attivazione di assegni di ricerca e borse di dottorato; individua ed elabora criteri e indicatori per l'allocazione delle risorse.

2. La Commissione di programmazione rimane in carica tre anni e comunque non oltre la scadenza naturale o la cessazione anticipata del mandato del Direttore; è composta da otto docenti e dal Direttore del Dipartimento che la presiede. L'elettorato attivo spetta ai docenti del Consiglio di Dipartimento; ogni elettore esprime sino a tre preferenze. A parità di voti risulta eletto il docente appartenente al genere meno rappresentato nell'organo. In mancanza, prevale il docente in possesso della maggiore anzianità nel ruolo oppure, a parità di anzianità nel ruolo, quello più giovane di età.

3. Il Direttore convoca la Commissione di programmazione almeno due volte all'anno e comunque in sincronia con le scadenze previste per la predisposizione del Piano triennale di Ateneo e del Piano triennale del Dipartimento.

4. In ogni caso la Commissione viene convocata qualora ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti.

5. Nelle riunioni della Commissione le funzioni di segretario sono svolte da un componente designato dal Direttore; il segretario cura la redazione del verbale. I verbali, dopo la relativa approvazione, sono messi a disposizione dei componenti del Consiglio di Dipartimento.

6. Il Direttore indice una elezione suppletiva nei casi in cui uno o più dei componenti della Commissione di Programmazione cessino dalla carica o siano impediti a svolgere la propria funzione per un periodo superiore a quattro mesi consecutivi. L'elezione suppletiva è indetta entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica o entro trenta giorni dalla conclusione del quarto mese consecutivo di impedimento a svolgere la funzione. Nell'elezione suppletiva si applica il comma 2 del presente articolo quanto all'elettorato attivo.

I membri subentranti rimangono in carica per la durata residua della carica dei membri sostituiti.

Art. 5

Organi del Dipartimento

Sono organi del Dipartimento:

- il Direttore;
- il Consiglio;
- la Giunta.

Art. 6

Il Direttore

1. Il Direttore del Dipartimento:

- a) rappresenta il Dipartimento;
- b) presiede il Consiglio, la Giunta e la Commissione di programmazione, predisponendone l'ordine del giorno;
- c) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio;
- d) tiene i rapporti con gli organi centrali dell'Università;
- e) esercita il coordinamento di tutte le attività del Dipartimento;
- f) vigila sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti;
- g) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi sull'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

2. Il Direttore è eletto dal Consiglio tra i professori di ruolo appartenenti al Dipartimento. Le modalità e le procedure di elezione del Direttore sono stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.

3. Il Direttore designa il Vicedirettore, che viene nominato con decreto rettorale e assume le funzioni di Direttore in caso di assenza o impedimento o di cessazione anticipata di quest'ultimo, a qualunque causa dovuta.

4. Nell'ambito delle sue competenze il Direttore può attribuire deleghe specifiche a docenti del Dipartimento, dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento e agli organi di ateneo interessati. Nel conferire le deleghe il Direttore si ispira al principio di rotazione negli incarichi.

Art. 7

Il Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio esercita tutte le funzioni attribuite al Dipartimento dallo Statuto, dal Regolamento Generale di Ateneo, dagli altri regolamenti di Ateneo e dal Regolamento del Dipartimento, escluse le attribuzioni del Direttore. In particolare:

- a) elegge il Direttore;
- b) approva i regolamenti del Dipartimento;
- c) approva il piano di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al Dipartimento;
- d) definisce ed approva il Piano triennale e lo aggiorna annualmente;
- e) delibera in merito alle proposte di reclutamento e di chiamata del personale docente;
- f) definisce e approva l'offerta formativa dei corsi di studio di competenza del Dipartimento, anche in base alle proposte delle commissioni didattiche dei CdL/CdLM;
- g) assegna ogni anno, secondo la normativa vigente, i compiti didattici istituzionali ai docenti, sentiti gli interessati, in base alle competenze scientifico-disciplinari, alle esigenze dei Corsi di studio - compresi i dottorati di ricerca - e agli accordi di servizio didattico, nel rispetto di un'equa ripartizione del carico didattico complessivo;
- h) in presenza di esigenze didattico-formative del Dipartimento non soddisfatte dai compiti didattici assegnati in base al precedente punto g), delibera, nei limiti delle disponibilità di bilancio, ulteriori incarichi di insegnamento dei docenti del Dipartimento, nonché contratti esterni e di didattica integrativa;
- i) autorizza i professori di ruolo e i ricercatori a fruire di periodi di esclusiva attività di ricerca;
- j) adotta le autorizzazioni e i pareri sugli incarichi e le attività esterne dei docenti del Dipartimento secondo quanto stabilito dalla normativa vigente sull'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

2. Il Consiglio di Dipartimento può costituire commissioni permanenti o temporanee con funzioni consultive o istruttorie su temi di sua competenza. Per la costituzione delle commissioni permanenti è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio di Dipartimento.

3. Fanno parte del Consiglio di Dipartimento: a) il Direttore, che lo presiede; b) i docenti appartenenti al Dipartimento; c) sei componenti eletti in rappresentanza del personale TAB; d) una rappresentanza di cinque studenti iscritti ai Corsi di Laurea e di Laurea magistrale; e) un rappresentante degli studenti iscritti ai Corsi di dottorato di ricerca; e) il Segretario Amministrativo, il Segretario alla ricerca ed il Segretario alla didattica - ove assegnato al Dipartimento - che partecipano alle sedute con voto consultivo e possono svolgere le funzioni di segretario verbalizzante, in base alle indicazioni del Direttore; f) un rappresentante designato dai docenti a contratto ed un rappresentante designato dagli assegnisti di ricerca, che partecipano alle riunioni senza diritto di voto.

4. L'elezione della componente studentesca è disciplinata dal Regolamento di Ateneo per le elezioni e le designazioni dei rappresentanti degli studenti negli organi dell'Università. Con riferimento all'elezione dei rappresentanti del personale TAB, a parità di voti è eletto il componente appartenente al genere meno rappresentato nell'organo; in mancanza, a parità di voti, risulta eletto il più anziano in ruolo; in caso di pari anzianità nel ruolo, prevale il più giovane di età.

5. Entro trenta giorni dalla nomina del Direttore, il Decano indice le elezioni per la formazione delle rappresentanze del personale TAB nel Consiglio di Dipartimento.

6. L'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio deve essere affisso all'albo del Dipartimento e inviato in formato elettronico almeno cinque giorni prima della seduta, salvo il caso di convocazione con procedura d'urgenza. La documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno è resa disponibile almeno un giorno prima della seduta, salvo casi eccezionali. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Dipartimento si applica l'Art. 43 dello Statuto.

7. I verbali, dopo la relativa approvazione, sono messi a disposizione dei componenti del Consiglio di Dipartimento.

8. Nei casi in cui il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare su questioni che riguardano il personale docente, secondo quanto previsto dagli Artt. 28 e 41 dello Statuto, il diritto di voto è regolato nel modo seguente:

- per le delibere che riguardano i professori di prima fascia, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo di prima fascia;
- per le delibere che riguardano i professori di seconda fascia, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo;
- per le delibere che riguardano i ricercatori, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo e i ricercatori.

9. Le chiamate dei docenti avvengono con votazione per appello nominale in ordine crescente di anzianità di ruolo degli aventi diritto. Il Direttore vota per ultimo.

Art. 8

La Giunta

1. La Giunta ha compiti istruttori e propositivi per il Consiglio di Dipartimento e coadiuva il Direttore nella esecuzione dei compiti demandati a quest'ultimo; delibera in via definitiva sulle materie espressamente ad essa delegate dal Consiglio di Dipartimento.

2. La Giunta è composta dal Direttore e da sei docenti; partecipano alle riunioni il Vice-direttore, un rappresentante degli studenti ed un rappresentante del personale TAB (eletti rispettivamente dalla rappresentanza studentesca e dal personale TAB). Possono essere invitati a partecipare alle riunioni i coordinatori dei Corsi di Laurea, il coordinatore del Dottorato, il Segretario Amministrativo, il Segretario alla ricerca ed il Segretario alla Didattica, ove assegnato al Dipartimento.

3. I componenti della Giunta sono eletti dai docenti del Dipartimento che esprimono fino a due preferenze; rimangono in carica tre anni, e comunque non oltre la scadenza naturale o la cessazione anticipata del mandato del Direttore.

4. Fermo quanto previsto al comma 2, a parità di voti risulta eletto il docente appartenente al genere meno rappresentato nell'organo. In mancanza, prevale il docente con maggiore anzianità nel ruolo oppure, a parità di anzianità nel ruolo, quello più giovane di età.

5. L'ordine del giorno delle riunioni della Giunta è affisso all'albo del Dipartimento ed inviato in formato elettronico almeno tre giorni prima della seduta, salvo il caso di convocazione con procedura d'urgenza.

6. Nelle riunioni della Giunta le funzioni di segretario sono svolte da un componente designato (di volta in volta) dal Direttore; il segretario cura la redazione del verbale. I verbali, dopo la relativa approvazione, sono messi a disposizione di tutti i membri del Consiglio di Dipartimento.

7. Il Direttore indice un'elezione suppletiva entro trenta giorni nei casi in cui uno dei componenti della Giunta si dimetta, cessi di far parte del Dipartimento, sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi. Il mandato del nuovo membro scade contemporaneamente a quello degli altri componenti della Giunta.

Art. 9

Commissione paritetica docenti - studenti

1. Per lo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 31 dello Statuto il Dipartimento costituisce una Commissione paritetica docenti-studenti.

2. La Commissione è composta da cinque docenti e da cinque studenti designati dal Consiglio di Dipartimento, su proposta delle rispettive componenti. La Commissione elegge al suo in-

terno il Presidente, scelto tra la componente dei docenti, ed il Vicepresidente, scelto tra la componente studentesca. Il mandato di Presidente ha durata triennale e può essere rinnovato una sola volta. Il mandato di Vice presidente ha durata biennale e può essere rinnovato una sola volta.

3. La Commissione si riunisce almeno una volta all'anno; sulle relative osservazioni e proposte sono tenuti a pronunciarsi gli organi del Dipartimento. L'ordine del giorno delle riunioni è affisso all'albo del Dipartimento e inviato in formato elettronico almeno cinque giorni prima della seduta, salvo il caso di convocazione con procedura d'urgenza. La documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno è resa disponibile almeno un giorno prima della seduta, salvo casi eccezionali. Per la validità delle adunanze si applica l'art. 43 dello Statuto.

Art. 10 **Norma finale**

1. La Giunta e la Commissione di programmazione vengono elette subito dopo l'elezione del Direttore del Dipartimento e entrano in carica allo scadere del mandato di Giunta e Commissione programmazione elette nel triennio precedente.

2. Il presente Regolamento è approvato e può essere modificato dal Consiglio di Dipartimento con voto a maggioranza assoluta dei componenti.

3. La modifica e l'aggiornamento degli allegati non implica modifica di Regolamento.

4. Ai sensi dell'art. 39 dello Statuto, il presente Regolamento, dopo l'approvazione del Senato Accademico, è emanato dal Rettore con proprio decreto ed entra in vigore il giorno successivo alla data di adozione del decreto di emanazione.

Art. 11 **Disciplina transitoria**

1. In prima attivazione, al fine di determinare il coordinamento temporale tra i mandati degli organi del Dipartimento, la Giunta e la Commissione di programmazione - elette nel 2016 - rimarranno in carica sino alla scadenza naturale della carica del Direttore o della sua cessazione anticipata.

ALLEGATO 1
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA

SECS-P/01

SECS-P/02

SECS-P/03

SECS-P/04

SECS-P/06

SECS-P/08

SECS-P/09

SECS-S/01

SECS-S/06

IUS/01

IUS/07

IUS/09

IUS/10

IUS/13

ING-INF/03

Nonché tutti gli altri SSD appartenenti, ai sensi dei DD.MM. del 16.03.2007 e successive modificazioni e integrazioni, alle attività formative di base e/o caratterizzanti per le classi di laurea e/o di laurea magistrale di pertinenza del Dipartimento

ALLEGATO 2

ELENCO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICO-FORMATIVE DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA DELL'UNIVERSITÀ ROMA TRE.

CORSI DI STUDIO:

- Corso di laurea in Economia (L-33);
- Corso di laurea in Economia dell'ambiente e dello sviluppo (LM-56);
- Corso di laurea in Mercato del Lavoro, Relazioni Industriali e Sistemi di Welfare (LM-56);
- Corso di laurea in Scienze Economiche (LM-56).

IL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN ECONOMIA si articola nei seguenti *curricula*:

- Economia Politica;
- Ambiente, sviluppo e relazioni internazionali;
- Sistemi produttivi e politiche pubbliche.

MASTER:

- Master I livello *in Human development and Food Security*;
- Master di II livello in Impresa cooperativa: Economia, Diritto e *Management*.

CORSI DI AGGIORNAMENTO:

- Il codice dei contratti pubblici;
- Cultura e tecniche della mediazione del conflitto: i metodi non contenziosi di risoluzione delle controversie.